

Delibera n. 279 del 18-01-1994 proposta da MICHELI

Individuazione del biotopo di interesse provinciale denominato "FONTANAZZO", ai sensi dell'art.5 della L.P. 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n.14 e s.m. "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato una concreta azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti che posseggono elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti biotopi ai sensi dell'art.2 della precitata legge provinciale 14/1986.

La legge provinciale 14/1986 distingue fra i biotopi quelli "di interesse provinciale" e quelli a valenza comunale.

I biotopi di interesse provinciale sono riportati dal P.U.P. con l'indicazione dell'area. L'art.5 della L.P. 14/86, come modificato dalla L.P. 28/88 e L.P. 22/93, definisce la procedura per la loro individuazione che comporta adempimenti tecnici e amministrativi indirizzati a definire i confini dell'area protetta e le norme di tutela della stessa; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Come primo adempimento, il Servizio Parchi e FF.DD., a cui è demandata la materia inerente i biotopi, ha sottoposto al Sottocomitato per l'Ecologia in data 15 novembre 1990 il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Fontanazzo" ricadente in C.C. di Grigno. In tale data il Sottocomitato per l'Ecologia, dopo attento esame, ha ravvisato l'opportunità di comprendere entro il confine dell'area tutelata la "Grotta della Bigonda", estendendo il biotopo, come proposto dal Servizio Parchi e FF.DD. su un'area ricadente nel C.C. Ospedaletto.

Il biotopo "Fontanazzo", oltre a presentare interessanti aspetti idrologici relazionati alla presenza di importanti sorgenti di fondovalle collegate al complesso carsico delle grotte della Bigonda e del Calgeron, possiede una considerevole importanza naturalistica in quanto, a causa della debole pressione antropica, ha conservato delle caratteristiche di naturalità altrove non più riscontrabili. Il biotopo racchiude anche uno dei più estesi e meno degradati boschi ripariali di fondovalle rimasti sul territorio provinciale. La progressiva riduzione in Provincia degli ecosistemi ripariali, relazionata alla bonifica delle aree paludose, è stata generalmente accompagnata dalla rarefazione non solo delle specie vegetali che li edificano, ma anche di un gran numero di specie animali vertebrate ed invertebrate che trovano in questo ambiente l'habitat elettivo. La discreta integrità ambientale della superficie proposta a biotopo, ha

consentito alla stessa di mantenere una buona ricchezza faunistica e floristica .

Il Servizio Parchi e FF.DD. ha provveduto a modificare, come richiesto dal Sottocomitato per l'Ecologia nella riunione del 15 novembre 1990, la proposta istitutiva e in data 20 marzo 1992, in ottemperanza al disposto di cui all'art.5 della L.P. 14/86 e s.m., l'Assessore provinciale competente ha inviato gli atti progettuali e la relativa proposta ai comuni interessati, al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino e al Comitato Agricolo Comprensoriale di Borgo Valsugana al fine di raccogliere i relativi pareri. Gli Enti soprarichiamati, con distinti provvedimenti, avanzavano una serie di osservazioni, dando unanime parere negativo alla proposta istitutiva come presentata dall'Assessore al Territorio, Ambiente e Foreste.

In data 30 giugno 1992 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, preso atto del contenuto degli stessi decideva di sospendere l'iter istitutivo e invitava il Servizio Parchi e FF.DD., dopo confronto con i soggetti interessati, a riformulare una proposta istitutiva.

Il Servizio Parchi e FF.DD., sentite le Amministrazioni locali, ha provveduto a riconfinare la superficie proposta alla tutela, provvedendo a modificare sostanzialmente l'area della superficie proposta alla istituzione a biotopo, riducendone considerevolmente la superficie. In data 15 ottobre 1993 l'Assessore provinciale

competente ha inviato i nuovi atti progettuali e la relativa proposta al Comune di Grigno, al Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino e al Comitato Agricolo Comprensoriale di Borgo Valsugana al fine di raccogliere i relativi pareri.

Gli Enti soprarichiamati, con distinti provvedimenti, avanzavano una serie di osservazioni, ed il relativo parere. Il Comune di Grigno ed il Comitato Agricolo Comprensoriale hanno espresso parere negativo anche a riguardo di questa nuova proposta. Il Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino ha espresso un parere positivo condizionato.

In data 15 dicembre 1993 il Sottocomitato per l'Ecologia, riunito per valutare i soprarichiamati pareri, dopo aver preso atto che il nuovo progetto ridimensiona l'estensione dell'area protetta anche nella zona agricola, decide la conferma del perimetro del biotopo così come proposto dal Servizio Parchi e FF.DD..

A parziale accoglimento delle richieste formulate dal Comprensorio, viene stralciato il divieto di pesca limitatamente alla sponda sinistra del fiume Brenta; viene inoltre deciso di modificare la zonizzazione del biotopo, che prevedeva due tipi di riserve a diverso grado di tutela, omogeneizzando la vincolistica su tutta l'area protetta.

Pertanto il Sottocomitato per l'ecologia propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Fontanazzo", con i relativi vincoli di tutela, per una superficie di ettari 52 circa, come dagli atti progettuali allegati, che formano parte integrante della presente

delibera.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la Legge provinciale 23 giugno 1986 n.14 e successive modificazioni,
- visto il parere favorevole espresso dal Sottocomitato per l'Ecologia, espresso ai sensi dell'art. 5 della Legge provinciale 14/86 e s.m.,
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. ai sensi della Legge provinciale 23 giugno 1986 n.14 e s.m. sono sottoposte a vincolo di biotopo le particelle fondiarie ed edificiali in C.C. Grigno:

*1009/1, *1009/2, 1010/2, 1010/4, *1454, *1455, *1456/1, *1491, 1492, *1493/1, 1494/1, 1494/2, *1494/3, 1495/1, 1495/2, 1497/1, 1497/2, 1498, 1499, 1500, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515/1, 1515/2, 1516/1, 1516/2, 1516/5, 1516/6, 1516/7, 1516/8, 1516/9, 1516/10, 1516/11, 1516/12, 1517, 1518/1, *1518/2, 1519/1, *1519/2, *1520, 1521, 1522,

*1523, *1525, *1526, 1527/1, 1527/2, *1528/1, *1528/2,
*1529/1, *1529/3, *1529/4, *1544, 1545, 1546, 1547, 1548,
1549/1, 1549/2, 1550, *1551/1, *1551/3, 1551/5, *1553,
*1554, *1559/1, *1559/2, 1560, *1561/1, 1561/2, 1562/1,
1562/2, 1562/3, 1563, 1564, 1565, *1566/1, 1566/2, 1566/3,
1566/4, 1566/5, 1566/6, 1566/7, 1567/1, 1567/2, *1568/1,
*1568/2, 1568/3, 1568/4, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1569/4,
1569/5, 1569/6, 1569/7, 1569/8, 1569/9, 1569/10, 1569/11,
1569/12, 1569/13, 1569/14, 1569/15, 1569/16, 1569/17,
*1570/3, 1570/4, 1570/5, 1570/6, 1570/7, 1570/8, 1571/1,
1571/2, 1572, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1573/4, 1573/5, 1574,
1575/1, 1575/2, 1575/3, 1575/4, 1576/1, 1576/2, 1576/3,
1577/1, 1577/2, 1577/3, 1578/1, 1578/2, 1579, 1580, 1581/1,
1581/2, 1581/3, *1581/4, *1588/1, 1590, 1591, 1592, 1593,
1594/1, 1594/2, 1595/1, 1595/2, 1595/3, 1596, 1599/1,
1599/2, 1599/3, 1599/4, 1600, 1601, 1602/1, 1602/2, 1603/1,
1603/2, 1603/3, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609/1,
1609/2, 1611/1, 1611/2, 1611/3, 1611/4, 1612, 1613, 1614/1,
1614/2, 1614/3, 1614/4, 1614/5, 1615/1, 1615/2, 1615/3,
1615/4, 1616/1, 1616/2, 1616/3, 1617/1, 1617/2, 1618/1,
1618/2, 1618/3, 1618/4, 1618/5, 1620, 1621/1, 1621/2, 1622,
1629, 1630, 1631/1, 1631/2, *1631/3, 1631/4, 1631/5, 1631/6,
1632/2, 1632/3, 1633, 1638/1, 1638/2, 1639/1, *1639/2,
*1639/3, *1640, *1642/1, *1642/2, *1653, *1654, *1655,
*1656, 1657, *1658, *1810, *1811, *1812, *1813, *5653,
*5820/1, 5820/11, 5820/19, 5820/20, 5838, 5844, 5845/1,
*5846, *5847, 5848, 5849/1, 5850/1, **1567.

** particelle edificiali

* particelle parzialmente comprese nel biotopo.

2. L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con alcune attività tradizionali per cui è PERMESSA:

- la prosecuzione dell'attività agricola sulle superfici attualmente coltivate; tale attività potrà essere svolta secondo modalità tradizionali ovvero potrà avvalersi di tecniche colturali più consone ad una moderna gestione, purchè compatibili con il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del biotopo; l'introduzione di colture agricole estranee al contesto produttivo tradizionale - quali impianti intensivi di colture minori e ortaggi - dovrà essere sottoposta al parere preventivo e vincolante del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, che potrà avvalersi della "Commissione Scientifica per lo studio, la valorizzazione ed il ripristino naturalistico dei biotopi";

- la manutenzione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;

- l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a

motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;

- l'esercizio della selvicoltura, attuata in conformità al "progetto per la tutela e la valorizzazione del biotopo" specificatamente predisposto dalla sopracitata Commissione scientifica per i biotopi o, in mancanza di tale strumento, sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;

- gli interventi di manutenzione degli impianti o infrastrutture sulla base delle prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e FF.DD.;

- la pesca sulla sponda orografica sinistra del fiume Brenta;

- il pascolo del solo bestiame bovino nelle aree prative.

Le attività di cui sopra possono essere regolamentate con maggiore dettaglio dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali, sentita la Commissione Scientifica per i biotopi.

3. Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, si applicano i vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 che dispongono:

a) "il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo";

b) "il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno";

c) "il divieto di coltivare cave e torbiere(...)"

Non sono quindi consentite tutte quelle attività suscettibili di innescare o provocare processi di turbativa o modificazione delle valenze ecologiche esistenti.

Pertanto, fatte salve le attività di cui al precedente punto 2., è VIETATO:

- immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonchè raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;

- esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonchè lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;

- erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
- emungere o immettere acqua o liquami reflui;
- effettuare il dissodamento per fini agricoli di superfici forestali, prative e incolte;
- usare pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate a scopi che esulano dal normale espletamento delle attività di cui al punto 2.;
- impiegare la pratica agronomica della pacciamatura con materiali di origine artificiale;
- attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
- abbandonare i sentieri ed aggirarsi nel biotopo al di fuori di essi, ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo, nonchè entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale. Non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo, nonchè la balneazione e l'uso di natanti;

- campeggiare, accendere fuochi, diffondere luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere; altre manifestazioni organizzate dovranno essere preventivamente autorizzate dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;

- realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;

- rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.

4. L'individuazione di cui all'articolo 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale 23 giugno 1986, n.14. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio da definire con successiva deliberazione.

5. La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della delibera di istituzione.

6. Il Servizio Parchi e FF.DD potrà procedere alla tabellazione del biotopo in conformità alle leggi vigenti.

- - - - -

progetto di definizione naturalistico-catastale con relativa cartografia
parte integrante non gestita dal sistema